

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 737

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ANGELA NAPOLI**

Norme in materia di stato giuridico  
degli insegnanti di religione cattolica

*Presentata il 12 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo circa settanta anni di insegnamento religioso concordatario (legge 5 giugno 1930, n. 824) ed ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione (« la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni »), rimane assurda la posizione « precaria » e l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione cattolica, pur riconosciuti idonei, cioè abilitati all'insegnamento, per una disciplina di cui si enuncia la pari dignità con le altre discipline scolastiche.

Eppure in questi settanta anni molti sono stati i momenti di riconoscimento della cultura religiosa.

Basti pensare all'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e

la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, che all'articolo 9, comma 2, afferma: « La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ».

Inoltre, l'intesa attuativa di cui al punto 5, lettera *b*), del protocollo addizionale allo stesso accordo, intervenuta il 14 dicembre 1985 tra il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della pubblica istruzione, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, prevede il fermo

intento dello Stato di dare attuazione ad una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnamenti di religione.

Si vuole inoltre ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989, nella quale, tra gli altri, sono stati confermati importanti principi, quali la pari dignità culturale e formativa dell'insegnamento della religione cattolica rispetto ad ogni altra disciplina scolastica; l'inserimento del relativo insegnamento nel progetto educativo della scuola e nella programmazione didattica e curriculare; la conseguente posizione giuridica del docente di religione cattolica che, essendo insegnante di una disciplina scolastica a tutti gli effetti obbligatoria per chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il suo servizio alla pari degli altri docenti.

Tutto ciò premesso gli insegnanti di religione cattolica, pur in possesso di una ben determinata qualificazione professionale richiesta dallo Stato come condizione per insegnare nella scuola pubblica, e dichiarati idonei all'insegnamento dall'autorità ecclesiastica, come prescrive la normativa neoconcordataria, continuano tuttavia a mantenere il trattamento giuridico legato al vecchio Concordato del 1929 che li confina per tutta la loro vita lavorativa in una condizione di precariato nella

forma dell'incarico annuale o della supplenza, lasciandoli, cioè, fuori dal rapporto stabile di lavoro che si configura nel « ruolo ».

Questa forma di precariato a vita non ha eguali nella scuola.

Va osservato che gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle nostre scuole sono una esigua minoranza anche perché tale disciplina si impone per le potenzialità che riesce ad esprimere a sostegno della crescita culturale ed umana degli studenti, in un progetto che è sicuramente conforme alle finalità educative dell'istituzione scolastica. L'insegnamento della religione assume una notevole valenza nella crescita culturale della scuola italiana e contribuisce alla formazione di quel senso etico del quale l'Italia, soprattutto in questo momento, ha tanto bisogno per una profonda rinnovazione e rinascita della società.

La presente proposta di legge si propone quindi di conferire definitivamente la dignità che spetta all'insegnamento della religione cattolica, inserendo il relativo personale docente, sia pure con tutte le caratteristiche e le peculiarità che gli sono proprie, nel contesto generale dello stato giuridico degli altri docenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge estende al personale docente di religione cattolica nelle scuole statali lo stato giuridico ed economico del personale docente in servizio nelle scuole statali del sistema educativo di istruzione.

## ART. 2.

*(Istituzione dei ruoli dei docenti di religione cattolica).*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica, per la scuola di base e secondaria.

2. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo mediante concorso per titoli e servizi e mediante concorso ordinario per esami e titoli.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima attuazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce il concorso per titoli e servizi specificando, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI), i titoli ed i requisiti.

4. Successivamente con frequenza triennale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce concorsi per esami e titoli.

5. Le commissioni di concorso per esami e titoli sono istituite dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani delle singole province.

## ART. 3.

*(Nomina dei docenti di religione cattolica, loro trattamento e stato giuridico).*

1. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati dai dirigenti degli uffici scolastici regionali per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola.

2. I docenti di religione cattolica sono nominati in ruolo, ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale d'intesa con l'ordinario diocesano che ha rilasciato l'idoneità, per cattedre in organico di cui al comma 1.

3. Ogni docente immesso in ruolo gode, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, del trattamento economico e dello stato giuridico spettante al personale docente di ruolo nello stesso tipo di scuola per il quale ha ottenuto l'inquadramento.

4. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

## ART. 4.

*(Trasferimenti, assegnazioni provvisorie, riammissioni in servizio).*

1. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si fa luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l'idoneità.

2. I trasferimenti dalla provincia di titolarità ad altra provincia hanno luogo

previo rilascio dell'idoneità da parte di un ordinario diocesano della provincia per cui si richiede il trasferimento.

ART. 5.

*(Orario di cattedra per i docenti di religione cattolica).*

1. L'orario di cattedra nelle scuole di base e nelle scuole secondarie è di quindici ore più tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.

2. Nelle scuole di base, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, sono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola di base.

3. In ogni caso l'orario può essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, in conformità a quanto previsto per ogni altro insegnamento.

ART. 6.

*(Supplenze annuali).*

1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicembre, si provvede mediante supplenza annuale da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

2. Le supplenze temporanee di religione cattolica sono conferite dai capi d'istituto d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e titoli di religione cattolica hanno la precedenza nelle supplenze annuali e temporanee.

## ART. 7.

*(Norma transitoria).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge i docenti di religione cattolica già in servizio nelle scuole statali sono iscritti nella graduatoria permanente relativa al grado di scuola nella quale abbiano maturato, al 31 agosto 2001, almeno due anni di servizio continuativo e che siano in possesso di idoneità riconosciuta, ai sensi del punto 2.5 dell'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano della provincia.



Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0001930\*